



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5282/2013

UDIENZA DEL

16/01/2018 ore 10:00

N°

342/2018

PRONUNCIATA IL:

16 GEN. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 GEN. 2018

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZAPPATORI	MAURIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5282/2013  
depositato il 08/10/2013

- avverso la pronuncia sentenza n. 56/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributari  
Provinciale di FROSINONE  
contro:

C C  
DIFENSORE IN PROPRIO  
PIAZZA GUIDO ROSSA N.4 03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

**Atti impugnati:**

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04720110037306985 IRPEF-ADD.REG. 2007  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04720110037306985 IRPEF-ADD.COM. 2007  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04720110037306985 IRPEF-ALTRO 2007



SEZ. 2

R.G.A. n. 5282/13

### FATTO

Con sentenza n. 56/01/13 depositata il 30.1.2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone accoglieva parzialmente il ricorso di C \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ avverso la cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_ relativa all'IRPEF per l'anno 2007 per carenti versamenti, rilevando la legittimità delle deduzioni operate nel Modello 730/2008 relative all'assegno di mantenimento del coniuge separato, rideterminandole in euro 4800,00 annuali (euro 400,00 al mese) invece di euro 5.800,00 annuali.

La sentenza viene impugnata con il presente atto di appello dall'Agenzia delle entrate.

L'appellante afferma l'indeducibilità dell'assegno di mantenimento perché non effettuato mensilmente ma in una unica soluzione. Ritiene che vadano comunque esclusi dagli assegni periodici al coniuge quelli relativi al mantenimento del figlio. Dal momento che la sentenza di separazione non distingue la quota per l'assegno periodico al coniuge da quella per il mantenimento del figlio, l'assegno va considerato destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Pertanto sarebbe deducibile solo l'importo di euro 2.400,00 annuali.

Il contribuente chiede il rigetto dell'appello.

## DIRITTO

L'appello non è meritevole di accoglimento.

La dichiarazione della moglie che indica complessivamente quanto ricevuto dal marito nell'anno non prova in alcun modo che tale assegno non sia stato corrisposto mensilmente.

Inoltre va osservato che nella sentenza di separazione viene indicata la cifra di euro 400,00 mensili quali assegni periodici spettanti alla moglie e non si specifica in alcun modo che tale importo comprenda anche le spese di sostentamento del figlio, che tra l'altro nell'anno d'imposta 2007 era già diventato maggiorenne. L'art. 3 comma 1 del DPR 42/1988 prevede la metà dell'ammontare dei assegni corrisposti al coniuge "anche per il mantenimento" dei figli, qualora non sia indicata una ripartizione, mentre nella fattispecie la sentenza di separazione indica gli assegni periodici al coniuge senza specificare che siano destinati anche al mantenimento del figlio.

Nella sentenza sono pertanto indicati soltanto gli assegni periodici previsti dall'art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/8 a favore del coniuge.


In relazione alla particolarità della fattispecie le spese vanno compensate.

## PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respinge l'appello dell'Agenzia delle entrate. Spese compensate

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2018.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

